

Comune di Ovada (Alessandria)

DECRETO SINDACALE N. 372 IN DATA 04.06.2018: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DLGS. N. 267/2000, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI OVADA (AL) PER L'ADEGUAMENTO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE DI OVADA ALL'ATTIVITA' TEATRALE SOTTOSCRITTO IN DATA 29 MAGGIO 2018

IL SINDACO

Visto l'art. 34 del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17" e s.m.i.;

Dato atto che:

- il Comune di Ovada ha promosso, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per la stipula di un Accordo di Programma con la Regione Piemonte per l'adeguamento del Cinema Teatro Comunale all'attività teatrale, convocando la prima Conferenza in data 6 dicembre 2017 nel corso della quale le Parti hanno convenuto di dare corso all'Accordo di Programma medesimo;
- il Responsabile del procedimento ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 5 del 1 febbraio 2018 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma, a seguito del quale non sono pervenute memorie, osservazioni o pareri scritti;
- nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 20 marzo 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma e delle relative schede di intervento allegate allo stesso (come da Verbale agli atti del Comune di Ovada e della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 9 maggio 2018, di approvazione dello schema di "Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Ovada (AL) per l'adeguamento del Cinema Teatro Comunale all'attività teatrale" unitamente ai suoi allegati;

Vista la D.G.R. n. 15-6739 del 13 aprile 2018, di approvazione dello schema di "Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Ovada (AL) relativo all'adeguamento del Cinema Teatro Comunale alla attività teatrale";

Preso atto che in data 29 maggio 2018 la Regione Piemonte ed il Comune di Ovada hanno formalmente sottoscritto, con firma digitale, l'Accordo di Programma in argomento;

Rilevato che a norma dell'articolo 8 della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10, il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

Rilevata inoltre la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall'articolo 7 dell'Accordo stesso;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

D E C R E T A

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Ovada per l'adeguamento del Cinema Teatro Comunale all'attività teatrale, sottoscritto con firma digitale in data 29 maggio 2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di dare atto** che i soggetti che sottoscrivono l'Accordo di Programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le proprie parti di competenza, a realizzare quanto previsto nel testo dell'accordo, con le modalità e nei tempi indicati dal medesimo.
3. **di dare atto** che l'Accordo di Programma approvato con il presente Decreto, come concordato dalle Parti, ha validità dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2021. Eventuali proroghe richieste dai soggetti attuatori saranno valutate e autorizzate dal Collegio di vigilanza di cui al successivo punto 4.
4. **di dare atto** che la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono svolti, con le modalità dell'art. 8 dello stesso Accordo, da un Collegio di Vigilanza appositamente istituito e costituito da:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Ovada o suo delegato;
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato.La funzionalità tecnico-amministrativa del Collegio di Vigilanza è assicurata dalla partecipazione alle sedute del Responsabile del Procedimento e dai funzionari dei rispettivi Enti competenti per materia.
5. **di demandare** al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Decreto unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale il 29 maggio 2018.

Il Sindaco
Paolo Giuseppe Lantero

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI OVADA

Accordo di Programma
tra la Regione Piemonte
il Comune di Ovada (AL)
per l'adeguamento del Cinema Teatro Comunale di Ovada
all'attività teatrale
Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI OVADA
(AL) PER L'ADEGUAMENTO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE DI OVADA
ALL'ATTIVITA' TEATRALE
PREMESSO CHE

Il Comune di Ovada intende procedere alla realizzazione di un intervento di recupero funzionale del fabbricato, sito in corso Martiri della Libertà, già adibito a Cinema Teatro, attivo sino al 2012 e successivamente chiuso. Il progetto prevede interventi per l'adeguamento all'attività teatrale, nell'ambito della struttura esistente e di proprietà del Comune di Ovada, in disuso da alcuni anni. Le scelte progettuali sono mirate all'adeguamento strutturale e impiantistico, nonché all'acquisto di attrezzature che qualificheranno la sede teatrale e ne consentiranno la riapertura al pubblico nel rispetto delle vigenti normative in particolare, l'adeguamento dell'edificio mira a trovare un compromesso tra il rispetto delle caratteristiche dell'involucro esistente ed il rispetto delle misure di prevenzione incendi e sicurezza previste dalla vigente normativa, al fine di garantire condizioni di funzionalità e fruibilità ad operatori ed utenti;

In data 08.09.2016, con nota prot. n. 14513/2016, l'Amministrazione Comunale ha presentato una prima istanza alla Regione Piemonte per l'attivazione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento, allegando altresì copia del progetto definitivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 132 del 10 agosto 2016;

Il progetto esecutivo successivamente redatto prevede un quadro di spesa dell'intervento dell'importo complessivo di €397.100,24;

La L.R. 28.8.1978 n. 58 all'art. 1, secondo comma, afferma: "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire da parte di tutta la popolazione la fruizione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture";

L'art. 4 della stessa legge individua, fra le funzioni che la struttura regionale competente in materia è tenuta a svolgere quella di "promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio";

La D.G.R. n. 116-1873 del 20.07.2015 "L.R. 58178. Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziare secondo le singole linee di intervento. Approvazione.", all'Allegato A) prevede che "questo specifico ambito di intervento è volto a mantenere sul territorio una rete di strutture che possano ospitare attività culturali e in particolare di spettacolo" e prevede inoltre che "particolare attenzione potrà inoltre essere posta sulla possibilità di attivare accordi di programma con le amministrazioni locali o di attivare diverse fonti di finanziamento, quali i Programmi statali di Sviluppo e Coesione, per interventi in materia di realizzazione o recupero di sedi di spettacolo ritenute prioritarie per la qualificazione della presenza delle attività sul territorio regionale.";

Al fine di perseguire le sopra citate finalità la Regione Piemonte è in questi anni intervenuta a sostegno di interventi di recupero, trasformazione e ammodernamento di luoghi destinati o da destinare ad attività culturali e dello spettacolo; in tale contesto il progetto di adeguamento del Cinema Teatro Comunale di Ovada alla attività teatrale, di cui sopra, rientra pienamente fra le tipologie oggetto di finanziamento regionale;

Per le ragioni sopra esposte con nota prot. n. 620/CUT del 06/10/2017, la Regione Piemonte ha comunicato che la modalità attuativa dell'intervento è l'istituto dell'Accordo di Programma da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 34 del d.lgs 267/2000, Accordo che questo il Comune di Ovada, in qualità di soggetto promotore, attuatore e beneficiario, è autorizzato a promuovere;

Il Comune di Ovada e la Regione Piemonte, esaminata la documentazione, ritengono gli interventi di pubblica utilità (art. 34, comma 6, D.L.vo 267/2000);

CONSIDERATO CHE

il Sindaco del Comune di Ovada con nota del 16.10.2017 — prot. n. 18857/2017, ha individuato il Dott. Giorgio Tallone, Dirigente del Settore affari Generali ed Istituzionali, quale responsabile del presente Accordo di Programma;

il Sindaco del Comune di Ovada con nota del 16.10.2017 — prot. n. 18857/2017, ha individuato l'Ing. Guido Chiappone, Dirigente del Settore Tecnico, quale Responsabile dell'attuazione dell'intervento di ristrutturazione del Cinema Teatro comunale per l'adeguamento all'attività teatrale; è stata espletata dal Settore Promozione delle Attività Culturali del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Regione Piemonte l'istruttoria, sulla base della documentazione prodotta, inerente la coerenza dell'intervento proposto e la sua legittimità sulla base delle linee programmatiche regionali sopra citate; nel corso delle conferenze, indette dal dott. Giorgio Tallone, Responsabile del procedimento incaricato dal Sindaco del Comune di Ovada ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 01.02.2018 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 15-6739 del 13 aprile 2018 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

il Comune di Ovada con Delibera della Giunta Comunale n. 70 del 9 maggio 2018 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

la scheda di intervento relativa all'iniziativa in oggetto redatta dal Comune di Ovada, è allegata al presente Accordo;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 — Torino;

Il Comune di Ovada rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Ovada, in Via Torino 69.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma.
2. La scheda intervento è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 1 contenente il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
- per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;

- per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per "Intervento" il progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Allegato 1;
- per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli intenti,
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per l'intervento in questione il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato dal Comune di Ovada, sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 7.

Art. 4 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alla Scheda intervento (allegato 1) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c) l'Ente beneficiario si impegna a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
- d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a Euro 397.100,24 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nella tabella successiva. Intervento: "Adeguamento del Cinema Teatro comunale all'attività teatrale". Beneficiario: Comune di Ovada (AL)

FONTE	2017	2018	2019	2020	TOTALE
REGIONE PIEMONTE	0,00	60.000,00	120.000,00	20.000,00	200.000,00
COMUNE DI OVADA	20.300,80	176.799,44	0,00	0,00	197.100,24
TOTALE COMPLESSIVO	20.300,80	236.799,44	120.000,00	20.000,00	397.100,24

2. A tale impegno, la Regione Piemonte fa fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 223315, Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020.
3. A tale impegno, il Comune di Ovada fa fronte con risorse che trovano copertura all'interno della Missione 1 — Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11, Titolo 2, sul capitolo 2165 e della Missione 5 — Tutela e valorizzazione beni ed attività culturali, Programma 2, Titolo 2, sul capitolo 2850, del Bilancio 2018-2020 Esercizio 2018.
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal Collegio di Vigilanza, in sede di monitoraggio, il quale ne propone la riprogrammazione.
5. Le eventuali economie di spesa autorizzate dal Collegio di Vigilanza, secondo le modalità di cui al precedente comma 4, possono essere riprogrammate per finanziare:
 - interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
 - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza purché strettamente connessi all'oggetto di cui al presente Accordo.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento del contributo regionale e certificazione delle spese

1. Le Parti danno atto che restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese previste dal Sistema Gestionale Finanziamenti.
2. La procedura di liquidazione della quota di parte regionale a favore del Comune di Ovada è avviata dal Settore Promozione delle Attività Culturali del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo con le seguenti modalità:
 - una prima quota a titolo di anticipo pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento regionale, a seguito di sottoscrizione del presente accordo di programma.
 - una seconda quota a titolo di anticipo pari al 60% dell'importo complessivo del finanziamento regionale, a seguito di avvenuta presentazione della documentazione attestante un avanzamento di spesa pari ad almeno il 50% del costo complessivo delle opere (SAL approvati corredati da fatture quietanzate);
 - una quota a saldo pari al 10% dell'importo complessivo del finanziamento regionale ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 100% dei lavori previsti (Stato finale approvato corredato da fatture quietanzate), del certificato di regolare esecuzione lavori e del certificato di collaudo.
3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti da parte del soggetto beneficiario del contributo, devono avvenire entro il 30 settembre 2020.
4. Le richieste liquidazione delle quote del contributo regionale devono essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport — Settore Promozione delle Attività culturali del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo — Via Bertola 34, Torino.
5. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Articolo 7

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Sindaco di Ovada o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Collegio di Vigilanza diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il Collegio di Vigilanza adotta e dà esecuzione a idonee misure, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.

6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

7. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 8

Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dal rispettivo organo politico, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, svolge i seguenti compiti:

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Collegio di Vigilanza gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;

e. trasmettere al Collegio di vigilanza, con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno di durata dell'Accordo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 9

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.

2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti: - indicatori di realizzazione fisica; - indicatori occupazionali.

Articolo 10 Controlli

1. I controlli consistono in:

- verifiche amministrative documentali sul 100% della documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 11

Revoca del finanziamento della Regione Piemonte: totale o parziale

1. La revoca totale del contributo regionale assegnato è disposta dal Settore Promozione delle Attività Culturali del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Regione Piemonte, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 7, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
- fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

3. Le revoche parziali del contributo assegnato sono disposte dal Settore Promozione delle Attività Culturali del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Regione Piemonte, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 7, nei seguenti casi:

- ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento,

5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per Obblighi di legge.

3. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 12

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali fisici e di risultato,
2. Il Responsabile dell'Intervento, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - ✓ rimuovere le criticità intervenute;
 - ✓ prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - ✓ verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento.

Articolo 13

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 14

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 15

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del Responsabile dell'Intervento, sono sottoposte al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nell'Allegato 1;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;

Articolo 16

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 17

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

2. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 18
Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Ovada

Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda intervento "Adeguamento del Cinema Teatro comunale all'attività teatrale".